

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER

il **COMUNE DI FERLA** (C.F. 80001870890 P.IVA 00288630890) con sede legale in Ferla (SR) nella Via Gramsci, 13, in persona del sindaco pro tempore dott. Michelangelo Giansiracusa [REDACTED], autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione di giunta municipale numero n. 107 del 28.09.2021 (allegato 14), rappresentato e difeso in virtù della procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente ricorso, dal sottoscritto avvocato Pietro Coppa (C.F. [REDACTED]) con studio in Siracusa nella [REDACTED], con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC [REDACTED] (per la ricezione delle necessarie comunicazioni e notificazioni del presente giudizio si indicano: l'indirizzo PEC [REDACTED] ovvero alternativamente il numero di Fax [REDACTED]);

CONTRO

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (Codice fiscale: 80188230587) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato di Roma (reginde [REDACTED] con sede in Roma Via Portoghesi n. 12;

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (Codice fiscale: 80188230587) – **DIPARTIMENTO PER LO SPORT** - in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato (reginde [REDACTED] con sede in Roma Via Portoghesi n. 12;

NEI CONFRONTI

del Comune di Mendicino (CS) (P. Iva 00391910783 e C.F. 00391900784) in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Mendicino Piazza Municipio (registro ipa pec primaria [REDACTED], - progetto ammesso a

finanziamento ex art 1 comma 4 del decreto impugnato con punti 35 per euro 560.000,00 - **controinteressato** –

del Comune di Serracapriola (FG) (P. Iva 00393270715 e C.F. 00393270715) in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Serracapriola Corso Giuseppe Garibaldi N. 21 (registro ipa pec primaria [REDACTED]) - progetto ammesso a finanziamento ex art 1 comma 4 del decreto impugnato con punti 35 per euro 700.000,00 - **controinteressato** –

del Comune di Gradoli (VT) (P. Iva 00212140560 e C.F. 00212140560) in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Gradoli Piazza Luigi Palombini, 2 (registro ipa pec primaria [REDACTED]), - progetto ammesso a finanziamento ex art 1 comma 3 del decreto impugnato con punti 50.11 per euro 697.948,00 - **controinteressato** –

Comune di Oliveri (ME) (Partita Iva: 00359110830 e C.F. 00359110830) in persona del Sindaco pro tempore con sede legale in Oliveri Piazza Luigi Pirandello (registro ipa pec primaria [REDACTED]), - - progetto ammesso a finanziamento ex art 1 comma 3 del decreto impugnato con punti 50.12 per euro 700.000,00 - **controinteressato** –

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI EFFETTI

del Decreto (**allegato 1**) del 13 settembre 2021, ivi compresi gli allegati (**allegati 2, 3 e 4**) A, B e C, del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che approva la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicati in data 13 settembre 2021 nella parte in cui esclude ("*Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010.*") la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato A contenente i progetti

ammessi in graduatoria finanziati e non finanziati e lo include nell'allegato C contenente i progetti non ammessi;

del verbale n. 24 del 19/4/2021 (**allegato 5**) e relativo allegato della Commissione di Valutazione nella parte in cui all'esito dell'esame del progetto del Comune di Ferla lo ritiene inammissibile (*non conforme a quanto previsto dall'art 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 2017/2010. Domanda di contributo priva della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del bando e/o non conforme*");

del verbale n. 42 del 9/9/2021 (**allegato 6**) e degli allegati n. 1 (**allegato 7**) e 2 (**allegato 8**) con il quale la Commissione di Valutazione conclude le operazioni di valutazione dei progetti e nella quale è riportato che il Presidente della Commissione comunica che trasmetterà al Dipartimento dello Sport la graduatoria dei progetti ammissibili, ovvero l'allegato 1 e dei progetti non ammissibili, ovvero l'allegato 2, nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato 1 contenente i progetti ammessi in graduatoria e lo include nell'allegato 2 (*"Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010."*) contenente i progetti non ammessi;

del verbale n. 1 del 12/11/2020 (**allegato 9**) della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;

del verbale n. 3 del 20/11/2020 (**allegato 10**) della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;

della proposta (**atto non conosciuta dal ricorrente**) assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021 e degli atti ivi allegati, del Presidente della Commissione di valutazione, all'esito della procedura d'esame effettuata, della graduatoria di merito, nonché dell'elenco delle domande ritenute non

ammissibili, con relativa motivazione comunicata il 10 settembre 2021 al Dipartimento per lo Sport, nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato contenente i progetti ammessi in graduatoria e lo include nell'allegato dei progetti esclusi;

della nota (**allegato 11**) n. prot. DPS/0012705/P del 25/10/2021 del Coordinatore del Servizio II della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ivi compresi dei verbali e/o atti (**non conosciuti dal ricorrente**), per quanto di interesse sul progetto presentato e sulla documentazione prodotta da parte ricorrente, del Gruppo di Lavoro e/o della Commissione di Valutazione che riportano gli esiti delle attività al Capo del Dipartimento per lo Sport;

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA ED ACCERTAMENTO

- del diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettategli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020,

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro 700.000,00

FATTO

Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato in data 13 luglio 2020, il “Bando Sport e Periferie 2020” (**allegato 12**) avente per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare, per le seguenti finalità : *a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.* Il Comune di Ferla ha trasmesso la domanda (**allegato 13**) di contributo in data 29.10.2020 (prot. BANDO202004143) avente ad oggetto la rigenerazione e l'adeguamento di un plesso sportivo esistente, da destinare all'attività agonistica nazionale, mediante opere di ristrutturazione delle superfici di gioco e la realizzazione di una struttura polivalente indoor, in maniera da utilizzare il plesso sportivo in tutti i mesi dell'anno e a tutte le ore del giorno. Con decreti del Capo del Dipartimento per lo sport sono stati istituiti il “*Gruppo di lavoro*” di supporto allo stesso, con particolare riferimento alla verifica della ammissibilità delle domande presentate e la Commissione di valutazione delle proposte progettuali. Con comunicazione (non conosciuta dal ricorrente) del **10 settembre 2021**, assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito della procedura d’esame effettuata, ha trasmesso la proposta (non conosciuta dal ricorrente) di graduatoria di merito, nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione.

Con il decreto impugnato pubblicato in data 13 settembre 2021 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, “*come da allegato “A” al decreto*” e le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento, “*come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili -*

a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità. “ La domanda di contributo del Comune di Ferla è stata esclusa (V. allegato 4 pagina 9): “PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 24 E SEGUENTI E ART. 33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010”.

Con istanze del 15/9/2021 e del 8/10/2021 il ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti e di conoscere le motivazioni dell'esclusione.

Con la nota n. prot. DPS/0012705/P del 25/10/2021 il Coordinatore del Servizio II della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport ha così motivato l'esclusione: “Le criticità escludenti rilevate dalla Commissione giudicatrice nel corso delle valutazioni sono state: - il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato; - la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alle relazioni specialistiche degli impianti, alla relazione sulla gestione delle materie. In conclusione, il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse.”

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6, 8 e 9 DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE 2020” PUBBLICATO IN DATA 13 LUGLIO 2020, E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 23, 24, 25 E 26 DEL D.LGS. 50/2016 E DEGLI ARTT. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43 DEL D.P.R. 207/2010” – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER

INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE A MODIFICARE E/O AGGIUNGERE CAUSE DI ESCLUSIONE IN CONTRASTO CON IL "BANDO SPORT E PERIFERIE 2020"

La domanda di contributo del Comune di Ferla è stata esclusa con la seguente motivazione (**V. allegato 4 pagina 9**): *"PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 24 E SEGUENTI E ART. 33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010"*.

Il paragrafo 8 del Bando prevede le cause di esclusione e per quanto di interesse :

"CAUSE DI ESCLUSIONE - Sono escluse le richieste: .. d) corredate da uno studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento ovvero da un progetto definitivo o esecutivo privo dell'atto di validazione; g) "pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6."

Il paragrafo 6 indica quale documentazione doveva essere inserita all'atto dell'inserimento della domanda: **a. relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell'impianto, che evidenzi anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell'arco dell'intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili; b. stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto oggetto dell'intervento e relativa sostenibilità. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi; c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e. delibera di**

approvazione dell'intervento, se il proponente è un ente pubblico; f. atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti."

Dalla "SCHEMA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO" (V. allegato 13) presentata dal Comune di Ferla elaborata dal sistema informatico dell'amministrazione resistente risulta che sono stati presentati tutti i documenti richiesti dai paragrafi 6 e 8 sopra menzionati (V. oltre all'allegato 13 – gli allegati alla scheda e la relazione tecnica illustrativa del R.U.P. del 11/11/2021 allegato 16).

È di tutta evidenza che il progetto presentato dal Comune di Ferla non poteva essere escluso, non ricorrendo nessuna delle cause di esclusione previste dal Bando, lex specialis della presente fattispecie.====

L'art. 23 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 prevede: *"il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita"*. Quanto indicato nel comma 8 citato è contenuto nel progetto esecutivo presentato dal Comune di Ferla e ciò è provato oltre che dagli allegati presentati unitamente alla domanda e che si allegano, altresì dalla relazione del 11/11/2021 del R.U.P. (allegato 16) che spiega compiutamente perché gli elaborati, le relazioni ed i pareri sono completi ed esaustivi.

L'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 citato nella motivazione dell'esclusione è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame atteso che concerne le modalità di affidamento ed esecuzione dei progetti delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 26 commi 6 e 8 e l'art. 5 comma 3 della l.r. (sicilia) dispone che per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, come nella fattispecie in esame, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento e che la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è

sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il progetto esecutivo del Comune di Ferla è stato verificato, approvato e validato (allegati 19 e 20) dal R.U.P. in data 26/10/2020

L'art. 33 del D.P.R. N. 207/2010 (Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo) prevede che il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: a) *relazione generale*; b) *relazioni specialistiche*; c) *elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale*; d) *calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti*; e) *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti*; f) *piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera*; g) *computo metrico estimativo e quadro economico*; h) *cronoprogramma*; i) *elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi*; l) *schema di contratto e capitolato speciale di appalto*; m) *piano particellare di esproprio.*”

Deve essere ribadito che dalla “**SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO**” (**V. allegato 13**) presentata dal Comune di Ferla elaborata dal sistema informatico dell'amministrazione resistente risulta che sono stati presentati tutti i documenti richiesti dall'articolo sopra menzionato.

Il Comune di Ferla ha presentato un progetto esecutivo, completo validato ed approvato (allegati 19, 20 e 21) in conformità a quanto previsto dal Bando e dalla normativa sopra richiamata.

A tal uopo ed al fine di illustrare compiutamente quanto sopra esposto, il ricorrente allega la relazione tecnica illustrativa del R.U.P. del progetto del comune di Ferla che spiega quale è stato l'iter di approvazione del progetto ed il contenuto degli allegati al progetto e degli ulteriori documenti presentati.

L'esclusione del Comune di Ferla dall'elenco A è illegittima per violazione delle disposizioni del Bando e delle norme indicate in epigrafe. ===

Il difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 è manifesto e basti leggere l'apparente e laconica motivazione.

Ancora più chiaro è l'assenza di istruttoria. Basti osservare che centinaia di progetti sono stati esclusi (V. allegato 4) con la stessa identica motivazione del progetto del Comune di Ferla. Sbrigativamente ed illegittimamente i provvedimenti impugnati escludono il Comune di Ferla con una formula di stile e senza alcuna indicazione di quale sarebbe la non conformità (quale relazione ? quale elaborato ? ecc). Sulla completezza dei documenti e degli elaborati presentati si rimanda a quanto sopra esposto ed alla relazione tecnica (allegato 16) del R.U.P.===

Non riuscendo a comprendere dalla motivazione di esclusione riportata nell'allegato C i presupposti di fatto e di diritto della stessa, il ricorrente ha chiesto (V. allegato 17 e 18) di accedere e l'accesso agli atti della Commissione, nonché di correggere la valutazione del progetto esecutivo ed il conseguente inserimento nella graduatoria di merito.

Senonché con la nota del 25/10/2021 l'amministrazione resistente ha confermato l'esclusione in quanto la commissione giudicatrice nel corso delle valutazioni ha ritenuto: *“il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato, nonché la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alle relazioni specialistiche degli impianti, alla relazione sulla gestione delle materie. In conclusione, il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse.”*

Successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso sono stati pubblicati sul sito i verbali della Commissione e gli allegati.

Nell'allegato al verbale n. 24 della Commissione di Valutazione è riportato: *(non conforme a quanto previsto dall'art 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33*

e seguenti del d.P.R. 2017/2010. Domanda di contributo priva della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del bando e/o non conforme”).

Deve essere ribadito che è stato presentato ed allegato quanto previsto dal paragrafo 6. L'allegato al verbale n. 24 e la nota sopra richiamata non consentono al ricorrente di comprendere la vera ragione dell'esclusione. La motivazione dell'esclusione è solo apparente.

Deve aggiungersi che nel verbale n. 1 del 12/11/2020 la Commissione di Valutazione si determina (*“La Commissione procederà, ad escludere le richieste di contributo, laddove, esaminando la relativa documentazione progettuale, dovesse riscontrare l'assenza della verifica e della validazione del livello di progettazione presentato o comunque la non conformità rispetto a quanto disposto dall'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.”*) illegittimamente in contrasto alla lex specialis (Bando) ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016. Altresì, nel verbale n. 3 del 20/11/2020 della Commissione di Valutazione, si determina (*“Relativamente al criterio di cui alla lettera d), **relativo al livello di progettazione**, la Commissione procede a trattare le modalità di valutazione delle richieste di contributo presentate per l'acquisto di attrezzature sportive, tenuto conto che la lettera b) del paragrafo 1 del bando prevede, tra le finalità degli interventi da finanziare, la “diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti”. In particolare, la Commissione, tenuto conto che il punteggio massimo attribuibile al livello di progettazione, è pari a 15 punti e che i livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, devono essere conformi a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici, stabilisce che saranno valutate solo ed esclusivamente le richieste, per le quali è stata inviata a supporto, la documentazione tecnica prevista, per casi analoghi, dal codice dei contratti pubblici. Restano, pertanto, non ammissibili e, quindi escluse, le richieste di contributo, per le quali, ad esempio, è stato inviato semplicemente un mero preventivo di spesa”*) illegittimamente ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati in

conformità al D.lgs. n. 50/2016. Invero, il paragrafo 9 del Bando demandava all'Ufficio per lo Sport la verifica dell'ammissibilità della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 e che *“sulla base della compiuta istruttoria”* avrebbe dovuto trasmettere l'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione giudicatrice. Quindi la Commissione giudicatrice non aveva alcuna facoltà di non ammettere le proposte, bensì solo di valutarle ai fini dell'attribuzione del punteggio e pertanto anche sotto questo profilo gli atti impugnati sono illegittimi. Ugualmente la Commissione non poteva prevedere ulteriori elementi di esclusione in aggiunta ed in contrasto a quanto stabilito dal Bando e segnatamente al paragrafo 8 (motivi di esclusione) e 6 (documentazione da allegare a pena di esclusione). Così facendo la Commissione e l'amministrazione resistente hanno illegittimamente aggiunto in violazione del Bando nuove cause di esclusioni non previste.

Ad ogni modo la nota del 25/10/2021 ed i verbali sopra citati ed impugnati che conducono all'esclusione del progetto del Comune di Ferla risultano illegittime.

Il Comune di Ferla ha presentato unitamente alla domanda decine di elaborati e relazioni e non è dato sapere, quali tra questi sarebbe non adeguato ed in ragione di quali norme e disposizioni tecniche sia stata determinata l'inadeguatezza del progetto e la carenza di approfondimento del progetto ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo. Il progetto esecutivo oltre ad essere stato approvato e validato (allegati 19, 20 e 21) dagli organi all'uopo deputati dagli art. 23 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 è corredato di tutti i pareri dell'autorità preposte ad esprimere i pareri di competenza: *“Parere n. 060.100 sugli esecutivi delle strutture del Genio Civile di Siracusa del 09.09.2020; 2. Parere n. 229 del CONI REGIONE SICILIA del 10.09.2020; 3. Parere preventivo n. 0009106 dei Vigili del Fuoco di Siracusa del 23.09.2020; 4. Parere Igienico Sanitario n. 368 ex art. 222 T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 del 15.09.2020.”*

L'amministrazione resistente e con esse la Commissione di Valutazione ed il Gruppo di lavoro non aveva nessuna facoltà di ritenere incompleti e/o non esaurienti gli elaborati e le relazioni, validate, approvate dagli organi a ciò deputati ex lege (art. 23

del D.lgs. n. 50/2106) e sulle quali le autorità a tale scopo preposte hanno espresso i pareri previsti dalla normativa vigente. ===

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA RICORRENTE

ALL'INSERIMENTO DELL'ALLEGATO A DEL DECRETO IMPUGNATO ED IN POSIZIONE UTILE AD ESSERE FINANZIATO.

Il progetto era ed è meritevole di essere inserito nell'allegato A del Decreto del 13/9/2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, con il seguente punteggio, invero punti 67,20, considerati i criteri di valutazione di cui ai verbali della commissione n.1 del 12.11.2020, n.2 del 19.11.2020 e n.3 del 20.11.2020, per i motivi riportati nella relazione tecnica di progetto (V. pagine 46, 47, 48 e 49) allegata alla domanda di partecipazione e nella relazione tecnica del R.U.P. del 11/11/2021 (**allegato 16**), che si allegano e segnatamente : il Comune di Ferla ha un indice di Vulnerabilità pari a 99.93 (Dati ISTAT) e pertanto il punteggio da assegnare alla lettera a) è pari a: (VALORE OGGETTIVO) 15 punti; per i sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento, definendo le linee guida da seguire, quanto meno si dovrebbe assegnare per la b.1 un valore intermedio (da 0 a 8) pari a 4 punti su 8; per quanto riguarda la prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento, considerando la possibile corrispondenza di punteggio in base alla scala dei valori delle classi energetiche che va da un minimo di 0 punti per la classe B ad un massimo di punti per la classe A4 (con pt.1 per A1, pt.3 per A2 e pt. 5 per A3) quanto meno si dovrebbe assegnare per la b.2 il valore pari a 3 punti su 7; per l'approvvigionamento energetico privilegiando le fonti rinnovabili (solare termico) con l'uso di corpi illuminanti performanti a basso consumo, quanto meno si dovrebbe assegnare per la b.3 un valore intermedio (da 0 a 5) pari a 3 punti su 5; per gli impianti con "tecnologia avanzata" e l'assegnazione di 0 punti per impianti privi di tecnologia, e considerando che il progetto contempla soluzioni che privilegiando l'illuminazione e l'aerazione naturale con l'uso di tecnologie di regolazione e controllo del confort ambientale, quanto meno si dovrebbe assegnare per

la b.4 un valore intermedio (da 0 a 5) pari a 3 punti su 5; Il punteggio di cui alla lettera c) è assegnato, in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto. Il Comune di Ferla ha posto a cofinanziamento dell'intervento proposto la cifra di €. 200.000,00 che, come da formula matematica di bando, porta ad un punteggio da assegnare alla lettera c) pari a: (VALORE OGGETTIVO) 2,2 punti ; il progetto è stato verificato come PROGETTO ESECUTIVO, pertanto AMMISSIBILE e meritevole dell'assegnazione del punteggio della lettera d) pari a: (VALORE OGGETTIVO) 15 punti; Per quanto riguarda la fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, rendono l'intero impianto fruibile a qualsiasi ora (24 ore al giorno), permettendo una fruibilità continua ed illimitata sia per quanto riguarda i campi outdoor che per quelli indoor. In particolare, i campi outdoor sono fruibili anche quando con condizioni climatiche avverse (ovvero anche in caso di pioggia) in quanto il manto in erba sintetica è dotato di sistema di drenaggio delle acque superficiali di tipo meteorico. Pertanto il punteggio da assegnare alla lettera e) punto 1 è pari a: (VALORE OGGETTIVO) 10 punti; per quanto riguarda la promozione dell'attività sportiva è stato altresì considerato il bacino d'utenza sovracomunale in relazione ai Centri Urbani limitrofi, con la possibilità di praticare più discipline sportive in un unico comprensorio, comportando un numero di praticanti destinato a triplicare rispetto ad oggi e pertanto il punteggio da assegnare alla lettera e) punto 2 è pari a: (VALORE OGGETTIVO) 10 punti; per quanto riguarda la descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi considerando pertanto che l'assegnazione del massimo dei punti pari a 5 va alla descrizione delle attività di tipo "dettagliato" mentre sono assegnati 0 punti per assenza di descrizione, ed in una ipotetica valutazione della descrizione "non dettagliata" ancorché il RUP sia di tutt'altro avviso, quanto meno il punteggio da assegnare alla lettera e) punto 2 è pari a: (VALORE OGGETTIVO) 2 punti.

La relazione tecnica illustrativa allegata al presente ricorso illustra nel dettaglio i motivi a sostegno della richiesta di attribuzione di punti 67,20 secondo i criteri di selezione indicati nel paragrafo 7 del bando e nei verbali n.1 del 12.11.2020, n.2 del 19.11.2020 e n.3 del 20.11.2020. L'assegnazione di punti 67.20 collocherebbe il ricorrente nella graduatoria di cui all'allegato A in posizione utile per accedere tra i progetti finanziati ex art. 1 comma 3 o 4 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020.

CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

Il ricorrente chiede sin d'ora il risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, la condanna al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro 700.000,00

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni juris, per quanto detto, è evidente. Parimenti evidente è il periculum in mora, tenuto conto dei seguenti profili: l'amministrazione resistente, in esecuzione degli atti impugnati, sta per procedere a stipulare le convenzioni ed erogare le risorse del fondo previste dal Bando e successivamente integrate; a breve, e segnatamente nelle prossime settimane, potrebbero avvenire le conseguenti erogazioni; ove ciò accadesse, il fondo de quo si esaurirebbe, con conseguente impossibile attuazione di un'eventuale attività di recupero delle risorse indebitamente negate. Si tratta, come visto, di fondo a destinazione e

finalità vincolata. Sussistono, quindi, i presupposti di gravità ed urgenza per sospendere gli atti impugnati,

Per quanto esposto, il ricorrente

1. CHIEDE

che, l'On.le T.A.R. adito, Voglia :

- nella fase cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati;
- nel merito, accogliere il ricorso e quindi annullare i provvedimenti impugnati;
- nel merito dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettategli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;
- nel merito condannare ex art. 30 c.p.a. l'amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2021, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro 700.000,00

- condannare le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese e dei compensi difensivi.

Con riserva d'ogni ulteriore deduzione e di motivi aggiunti.

Si allegano:

1. decreto di approvazione della graduatoria del bando sport periferie 2020;
2. allegato a) al decreto di approvazione della graduatoria del bando sport periferie 2020;
3. allegato b) al decreto di approvazione della graduatoria del bando sport periferie 2020;
4. allegato c) al decreto di approvazione della graduatoria del bando sport periferie 2020;
5. verbale n. 24 del 19/4/2021 ;
6. verbale n. 42 del 9/9/2021 ;
7. allegati n. 1 al verbale del 9/9/2021;
8. allegato n. 2 al verbale del 9/9/2021;
9. verbale n. 1 del 12/11/2020 ;
- 10.verbale n. 3 del 20/11/2020 ;
- 11.nota n. prot. DPS/0012705/P del 25/10/2021 del Coordinatore del Servizio II della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;
- 12.“Bando Sport e Periferie 2020”;
- 13.domanda di contributo del 29.10.2020 (prot. BANDO202004143) del Comune di Ferla;
- 14.deliberazione di giunta municipale numero n. 107 del 28.09.2021;
- 15.Determina Sindacale n. 12/2021;
- 16.Relazione tecnica illustrativa del RUP del 11/11/2021;
- 17.Prima richiesta accesso agli atti e valutazione;
- 18.Seconda richiesta di accesso agli atti;
- 19.Verifica e Validazione del progetto;
- 20.Approvazione in Linea Tecnica del progetto;

- 21.Delibera di GC 128/2020;
- 22.Parere n. 060.100 sugli esecutivi delle strutture del Genio Civile di Siracusa del 09.09.2020;
- 23.Parere n. 229 del CONI REGIONE SICILIA del 10.09.2020;
- 24.Parere preventivo n. 0009106 dei Vigili del Fuoco di Siracusa del 23.09.2020;
- 25.Parere Igienico Sanitario n. 368 ex art. 222 T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 del 15.09.2020;
- 26.All. A Relazione Tecnica – Relazioni Specialistiche
- 27.Analisi Nuovi Prezzi ;
- 28.All. C Elenco Prezzi Unitari ;
- 29.All. D Computo Metrico Estimativo
- 30.All. E Schema Di Parcella
- 31.All. F Quadro Generale Di Spesa
- 32.All .G Relazione Di Calcolo Strutturale – Relazione Generale
- 33.All .H Relazione Di Calcolo Strutturale – Nuovi Spogliatoi Atleti
- 34.All .I Relazione Di Calcolo Strutturale – Nuovi W.C. Spettatori
- 35.All .L Relazione Di Calcolo Strutturale – Nuovo Polivalente Indoor
- 36.All .M Relazione Di Calcolo Strutturale – Verifica della Stabilità dei Pali di Illuminazione
- 37.All .N Relazione Di Calcolo Strutturale – Piano di Manutenzione delle Opere Strutturali - Relazione Geologica
- 38.All. O Calcolo Incidenza Manodopera
- 39.All. P-1 Capitolato Speciale d’Appalto
- 40.All. P-2 Schema Contratto d’Appalto
- 41.All. Q-1Capitolato Speciale d’Appalto – Fornitura e posa di struttura geodetica
- 42.All. Q-2Schema Contratto d’Appalto – Fornitura e posa di struttura geodetica
- 43.All. R-1Capitolato Speciale d’Appalto – Fornitura e posa di pavimentazione in pvc

- 44.All. R-2 Schema Contratto d'Appalto – Fornitura e posa di pavimentazione in pvc
- 45.All. S-1 Capitolato Speciale d'Appalto – Fornitura e posa di erba sintetica per n. 2 campi
- 46.All. S-2 Schema Contratto d'Appalto – Fornitura e posa di erba sintetica per n. 2 campi
- 47.All. T-1 Capitolato Speciale d'Appalto – Fornitura e posa di Park-Kur con materiali ecocompatibili
- 48.All. T-1 Schema Contratto d'Appalto – Fornitura e posa di Park-Kur con materiali ecocompatibili
- 49.All. U-1 Piano Di Manutenzione dell'opera – Relazione Generale
- 50.All. U-2 Piano Di Manutenzione dell'opera – Manuale di Manutenzione
- 51.All. U-3 Piano Di Manutenzione dell'opera – Manuale d'Uso
- 52.PIANO DELLA SICUREZZA Sicu 01 Relazione Generale Sicu 02 Appendice - Schede Di Sicurezza Relative Alle Singole Fasi Operative; Sicu 03 Elaborato Grafico Relativo al Programma dei Lavori (Diagramma Di Gantt); Sicu 04 Elaborato Grafico Relativo all'area di Cantiere. Sicu 05 Fascicolo della Sicurezza - Protocollo di Sicurezza di Cantiere Anticontagio Covid-19
- 53.Tav. 1 Stato di fatto - planimetria generale - demolizioni e ristrutturazioni;
- 54.Tav. 2 Progetto - planimetria generale - interventi ;
- 55.Tav. 3 Progetto - nuovo polivalente indoor - pianta fondazione – sezioni
- 56.Tav. 4 Progetto - nuovo polivalente indoor - piante - sezioni - prospetti - particolari
- 57.Tav. 5 Progetto - nuovi servizi igienici spettatori - nuovi spogliatoi atleti
- 58.Tav. 6 Progetto - esecutivi strutturali - spogliatoi atleti - fondazione
- 59.Tav. 7 Progetto - esecutivi strutturali - spogliatoi atleti - elevazione
- 60.Tav. 8 Progetto - esecutivi strutturali - w.c. spettatori - fondazione, elevazione - tribune polivalenti outdoor
- 61.Tav. 9 progetto - impianto di illuminazione polivalenti - schema unifilare

quadri elettrici

62.Tav. 10 progetto - schema elettrico in rappresentazione topografica - nuovi servizi igienici - nuovi spogliatoi

63.Tav. 11 progetto - particolari costruttivi recinzioni - impiantistica e sottoservizi

64.Tav. 12 progetto - particolari costruttivi - curva di visibilità – impianto solare termico

65.Tav. 13 prevenzione fenomeni di violenza - percorsi separati pubblico / atleti - percorsi mezzi d'emergenza.

Il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è euro 650,00.

Siracusa, lì 12.11.2021

Avv. Pietro Coppa

Copia per pubblicazione con oscuramento dei soli dati
personali/recapiti non necessari, ex art. 52 c.p.a. e
ORDINANZA COLLEGIALE DEL TAR_LAZIO N.18199/2025
- NEL GIUDIZIO NRG 12179/2021